

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3111 del 20/06/2022
Oggetto	DINIEGO DI CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: IMOLA TITOLARE: SOCIETA' AGRICOLA CAROLI GIANFRANCO E GRILLI ROBERTO S.S. CODICE PRATICA N. BO19A0059
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3283 del 20/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venti GIUGNO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: DINIEGO DI CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: IMOLA

TITOLARE: SOCIETA' AGRICOLA CAROLI GIANFRANCO E GRILLI ROBERTO S.S.

CODICE PRATICA N. BO19A0059

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i

corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2019/178554 del 20/11/2019 (pratica BO19A0059) con la quale la ditta SOCIETA' AGRICOLA CAROLI GIANFRANCO E GRILLI ROBERTO S.S., C.F./P.IVA: 02859331205, con sede legale in Via Piratello n.18/A del comune di Imola (BO), ha chiesto la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee:

- con una portata massima di 10,0 l/s per un volume complessivo di 19.288 metri cubi/anno (mc/a), ad uso irrigazione agricola da aprile ad ottobre, e trattamenti fitosanitari per tutto l'anno, di circa 8,4 ettari di terreni coltivati a drupacee con impianto di irrigazione a goccia;
- mediante un nuovo pozzo da perforare fino alla profondità massima di 200 m sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Imola al Foglio 139 mappale 307; da completare: con una colonna di rivestimento di 200 mm di diametro ed una elettropompa sommersa di 15 KW di potenza e dispositivo di misura di portata e volume;

richiamata la Determina n. 978 del 02/03/2020 con la quale la ditta richiedente è stata autorizzata alla perforazione del pozzo sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Imola al Foglio 139 mappale 307, in particolare **alle seguenti condizioni:**

a) *fino alla profondità di 33 m, all'interno del corpo idrico Conoide Santerno confinato superiore, con la possibilità di estendere la captazione a profondità superiore, massimo 200 m, soltanto in caso di assenza di acquiferi produttivi; possibilità che dovrà essere preliminarmente condivisa con l'Agenzia scrivente, sulla base degli esiti delle indagini eseguite: una perforazione di un foro pilota di piccolo diametro, eventuali log geofisici e prove in situ per la verifica della stratigrafia dei terreni attraversati e delle loro caratteristiche idrogeologiche;*

c) *l'autorizzazione è accordata per un periodo di **sei mesi dalla data del presente provvedimento.** Tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di mesi sei, su richiesta per comprovati motivi del titolare dell'autorizzazione;*

richiamati inoltre gli obblighi previsti dall'allegato alla Determina n. 978 del 02/03/2020: "PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE", in particolare:

13) *il titolare dovrà comunicare la data di inizio dei lavori con non meno di tre giorni lavorativi di anticipo;*

14) *il titolare dovrà comunicare l'esito finale dei lavori entro trenta giorni dalla data di completamento degli stessi;*

vista la comunicazione di inizio lavori di perforazione inviata dalla ditta richiedente in data 01/06/2020 ed assunta agli atti al Prot. n. PG/2020/78884 in data medesima;

considerato che la ditta istante nei termini previsti di validità dalla Determina di autorizzazione non ha presentato la comunicazione di fine lavori, né ha presentato richieste di proroghe;

considerato che ai sensi dell'art. 16 del RR n. 41/2001 il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione comporta il diniego della concessione;

vista la lettera Prot. n. PG/2022/89975 del 30/05/2022, con la quale l'amministrazione ha comunicato alla ditta richiedente il preavviso di diniego alla concessione per scadenza de termini di validità dell'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90;

vista la nota presentata dalla ditta richiedente in data 13/06/2020 ed assunta agli atti al Prot. n. PG/2020/97391, con la quale ha comunicato l'esito negativo di ricerca di acquiferi produttivi entro i primi 33 m e richiede di poter approfondire la perforazione fino alla profondità di 200 m, motivando il ritardo della comunicazione al perdurare dell'emergenza sanitaria che non ha consentito di trovare la disponibilità di ditte di perforazione;

ritenuto che la richiesta della ditta di approfondimento della perforazione dopo un periodo di due anni dalla prima comunicazione di inizio attività di ricerca non sia compatibile con i termini di validità del provvedimento di autorizzazione, né trova giustificazione nell'emergenza sanitaria per la quale non sono mai state comunicate richieste di proroghe;

verificato che sono state versate le spese d'istruttoria per un importo di € 230,00;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **diniegare** alla ditta SOCIETA' AGRICOLA CAROLI GIANFRANCO E GRILLI ROBERTO S.S., C.F./P.IVA: 02859331205, con sede legale in Via Piratello n.18/A del comune di Imola (BO), la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee con una portata massima di 10,0 l/s per un volume complessivo di 19.288 metri cubi/anno (mc/a), ad uso irrigazione agricola mediante un nuovo pozzo da perforare fino alla profondità massima di 200 m sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Imola al Foglio 139

mappale 307, richiesta con istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2019/178554 del 20/11/2019 (pratica B019A0059);

2) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

3) di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del DLgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Patrizia Vitali

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.